



Firmato digitalmente da
MARCO MURARA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLZANO:80022130217

MARCO MURARA
Notaio in Egna
Notar in Neumarkt

Via Stazione 10/1
39044 EGNA (BZ)

Bahnhofstr. 10/1
39044 NEUMARKT (BZ)

Tel. 0471-813498
Fax 0471-813003
www.notaionmurara.it

Repertorio n. 19.053

Raccolta n. 14.189

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
"SCI/SKI CLUB LAIVES/LEIFERS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque febbraio

- 5 febbraio 2026 -

in Egna, nel mio studio in Via Stazione n. 10/1,
alle ore 17:30 (diciassette e trenta).

Davanti a me dottor **MARCO MURARA**, Notaio in Egna, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Bolzano,
si è costituito:

- **ZANELLA LORENZO**, nato a Bolzano (BZ) il 22 luglio 1959,
residente in Laives (BZ), Via G. Marconi n. 8, cittadino
italiano, codice fiscale ZNL LNZ 59L22 A952E.

* * * * *

Detto comparente, della cui identità personale e poteri di
firma io Notaio sono certo, consapevole delle conseguenze
penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
dichiara:

- che esiste un'associazione sportiva dilettantistica con la
denominazione "**SCI/SKI CLUB LAIVES/LEIFERS**", con sede in
Laives (BZ), Via Pietralba n. 37, codice fiscale 80022020210,
Partita I.V.A. 01554680213, quale associazione non
riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti C.C.;

- che in data odierna l'associazione conta 222
(duecentoventidue) soci;

- che il comparente è Presidente e legale rappresentante
dell'associazione.

* * * * *

Il comparente, nella sua qualità di Presidente
dell'associazione sopra nominata, mi richiede di redigere il
verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di detta
associazione.

In conformità alla richiesta, io Notaio partecipo
all'assemblea straordinaria dei soci, la cui presidenza è
assunta dal comparente.

Il Presidente premette:

a) che l'assemblea dei soci, ai sensi dello statuto, è stata
convocata presso la sede associativa di Laives, Via Pietralba
n. 37 per il giorno 4 febbraio 2026 alle ore 23:00 in prima
convocazione, e in questo luogo per il giorno 5 febbraio 2026
alle ore 17:30 (diciassette e trenta) in seconda convocazione;

b) che la prima convocazione è andata deserta;

c) che l'art. 13 dello statuto vigente prevede che
"l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli associati
aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole

Registrato a BOLZANO

il 09/02/2026

n. 2689 / 1T

€ 200,00

della maggioranza dei presenti, e trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria sia straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti";

d) che dei complessivi 222 (duecentoventidue) soci in regola con il pagamento della quota annuale sono presenti in seconda convocazione i signori ZANELLA LORENZO, GAMPER ELMAR, RIZZI MAURO, STEFANI DANIELA e CUCCAROLLO ROBERTO, di persona, e i signori ZANELLA ATTILIO, GAMPER MATTHIAS, GIOIA ALBERTO, ZENORINI LUCA e OBWEXER DOROTHEA rappresentati per delega;

e) che del Consiglio Direttivo sono presenti tutti i membri, ad eccezione di ZATTIN MARCO, MONTIN ENZO, MONTIN FRANCO e PALLAORO ROBERTO, assenti giustificati;

f) che pertanto l'assemblea è validamente costituita a norma di legge e dello Statuto, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposte modifiche Statuto per acquisizione personalità giuridica;

2. Varie.

* * * * *

Il presidente dichiara quindi aperta l'assemblea ed espone che è opportuno che l'associazione adotti un nuovo statuto, affinché possa ottenere il riconoscimento come persona giuridica, spiegando i vantaggi che l'acquisizione della personalità giuridica comporta.

Il presidente illustra quindi all'assemblea il testo del nuovo statuto.

* * * * *

Esauritasi la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea delibera all'unanimità:

a) di approvare il nuovo statuto sociale, il cui testo viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;

b) di espletare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento della personalità giuridica dell'associazione mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Provincia di Bolzano.

Il Presidente viene autorizzato ad effettuare tutti gli atti necessari all'acquisizione della personalità giuridica mediante riconoscimento e iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Bolzano. A tal fine, il Presidente è autorizzato ad apportare all'allegato Statuto le modifiche o integrazioni che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione.

* * * * *

Null'altro essendovi stato altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea, essendo le ore 17:40 (diciassette e quaranta).

* * * * *

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972. Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio per due pagine intere e parte della terza, è stato da me redatto e letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17:45 (diciassette e quarantacinque).

f.to ZANELLA LORENZO

f.to MARCO MURARA NOTAIO (SIGILLO)

Statuto della
"associazione sportiva dilettantistica Sci/Ski Club Laives/ Leifers"

Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

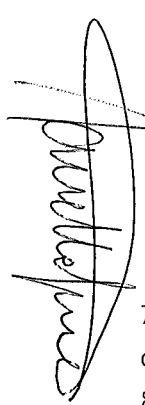
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021, una Asd denominata "Associazione sportiva dilettantistica Sci/Ski Club Laives/Leifers", in breve "Asd SCL" (d'ora in poi "Associazione"), con sede in Laives 39055 (BZ), via Pietralba n. 37.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo Asd.
4. L'Asd si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono Blu e Nero. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante uno sciatore in azione

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline dello Sci Alpino, Snowboard, Sci Alpinismo, Sci d'Erba, Sci Fondo, Sci Carving, Freestyle, Telemark e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;



- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, la partecipazione a manifestazioni con altre associazioni anche non sportive, l'organizzazione di eventi con finalità sociali, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione



1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "*irrepreensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce mediante domanda di ammissione che dovrà essere approvata dal consiglio direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere adottato dal consiglio direttivo entro 60 giorni, con delibera

motivata, tempestivamente comunicata al richiedente, che potrà proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

12. Possono far parte dell'Associazione in qualità di tesserati, e quindi partecipare alle attività da essa promosse, anche quei soggetti in regola con il tesseramento alla Federazione di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Il tesserato non ha diritto di voto, non può candidarsi a membro del Direttivo, non sarà iscritto nel registro soci. Il tesserato può, previa domanda di ammissione, diventare anche socio dell'associazione.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

6. La validità della tessera è annuale, con scadenza in ogni caso al termine della stagione sportiva per la quale viene emessa, il cui periodo di decorrenza è fissato convenzionalmente con inizio al 1° ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 20 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Titolo III

Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) l'organo di controllo, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno un decimo degli associati, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
7. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

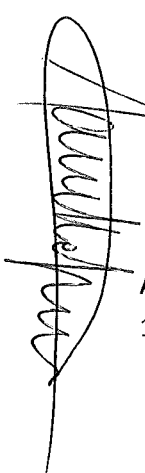
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;

- 
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 14 – Audio/video assemblee

- 
1. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
 2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
 3. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

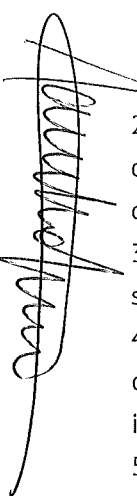
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciute dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 14, Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

- 
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

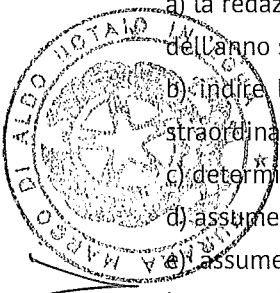
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. A esso competono in particolare:

- 
- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo può essere eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 4 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce una volta l'anno per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Titolo IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Titolo V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
4. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
5. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 27 – Le sezioni

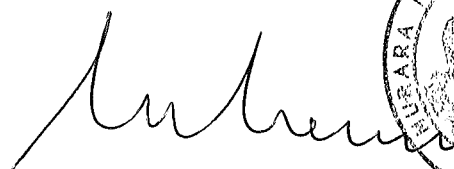
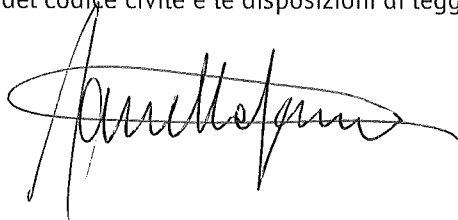
1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea straordinaria potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente Statuto.
2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 82/2005 e art. 68-ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dott. MARCO MURARA, Notaio in Egna, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, che la presente copia informatica è conforme all'atto originale formato su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nella raccolta dei miei atti.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Egna, li 10/02/2026

Firma digitale del Notaio Marco Murara in Egna

Certificato di firma valido fino al 20 settembre 2026 alle 15:41:12 UTC, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

**BESCHEINIGUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG
DER DIGITALEN AUSFERTIGUNG MIT DEM ANALOGEN ORIGINAL**

(Art. 22, Absatz 1, Gv.D. 82/2005 und Art. 68-ter Gesetz 89/1913)

Ich Unterfertigter Dr. MARCO MURARA, Notar in Neumarkt, eingetragen beim Notariatskollegium des Bezirkes Bozen, bestätige, dass die vorliegende digitale Ausfertigung mit dem analogen Original auf Papier übereinstimmt, welches gesetzmäßig unterzeichnet in meiner Urkundensammlung aufliegt. Die Ausfertigung wird sempelfrei für gesetzlich vorgesehene Verwendungszwecke ausgestellt.

Neumarkt, am 10/02/2026

Digitale Unterschrift des Notars Marco Murara in Neumarkt

Unterschriftsbescheinigung gültig bis 20. September 2026 um 15:41:12 UTC, ausgestellt vom Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.